



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 27 giugno 2007

Alle Direzioni Regionali  
dell' Agenzia delle Dogane

Protocollo: 3945

Agli Uffici delle Dogane

Rif.:

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Allegati: 2

Agli Uffici Tecnici di Finanza

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali  
Via Pastrengo,22 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
Via Carucci, 131 ROMA

Al Confederazione Generale Italiana  
dell' Artigianato  
Via San Giovanni in Laterano,152 ROMA

Al Ministero dei Trasporti  
Viale dell' Arte, 16 ROMA Fax 0659084508

All' Agenzia delle Entrate  
Via Cristoforo Colombo, 426 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
V.le XXI Aprile, 51 ROMA

All' Istituto Nazionale di Statistica  
Via Cesare Balbo, 16 ROMA

All' Associazione dei Porti Italiani  
Corso Rinascimento, 24  
00186 ROMA  
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale  
dell' Industria Italiana  
V.le dell' Astronomia, 30  
ROMA Fax 065903684

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI  
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246045 – Fax +39 06 5001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura Italiana  
Via Vittorio Emanuele II, 101  
ROMA Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio e del Turismo  
Via G. G. Belli, 2 ROMA Fax 065809425

All'Unione Italiana delle  
Camere di Commercio Industria  
Agricoltura e Artigianato  
Piazza Sallustio, 21 ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei  
Trasporti  
Via Panama, 62  
ROMA  
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3 ROMA Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali ROMA Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni  
Via Crescenzo, 12  
ROMA  
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, 129  
ROMA  
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori  
Piazza SS. Apostoli, 66  
ROMA  
Fax 0669783730

All'E.N.I.  
Piazza E. Vanoni 1  
S. DONATO MILANESE  
0252051415

All' Assiterminal  
Associazione Italiana Terminalisti Portuali  
Via Felice Romani, 8  
GENOVA0108313528

All' Assopetroli  
L.go dei Fiorentini, 1  
ROMA fax 066861862

All' Assogasliquidi  
V.le Pasteur, 10  
ROMA  
Fax 065919633

Alla Federpetroli  
Piazza S. Giovanni, 6  
FIRENZE  
0552381793

All' Assocostieri  
Via di Vigna Murata, 40  
ROMA  
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici  
Via Giovanni da Procida, 11  
MILANO  
Fax 0234565349

All' Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49  
MILANO  
Fax 027750385

Alla Camera di Commercio  
Internazionale – Sezione Italiana  
Via XX Settembre, 5  
ROMA  
Fax 064882677

Alla C

All' Assocad  
Via Traversa, 3  
LIVORNO  
Fax 0521229575

All' Assologistica  
Via Cornalia n. 19  
MILANO  
Fax 0266714245

Alla Fedespedi  
Via E. Cornalia 19  
MILANO  
0267072285

All' Anasped  
Via Londra 7/9  
Segrate – Milano  
Fax 0226929189

**OGGETTO:** Regolamento (CE) n.1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n.2454/93. Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Attivazione della Fase 1 del Sistema di Controllo all'Esportazione ECS (Export Control System).

Con nota 1434 del 3 maggio 2007 (allegato 1) sono state date indicazioni di natura giuridica e procedurale relativamente alle modifiche e novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006, che ha modificato il Reg. (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione (d'ora in avanti DAC) del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario.

In tale occasione, si è avuto modo di precisare che con gli articoli da 796 bis a 796 sexies delle DAC viene data agli Stati membri dell'Unione Europea la base giuridica per l'applicazione del Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione ECS (Export Control System) a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il Sistema ECS, articolato in due fasi (Fase 1 e Fase 2), appartiene al più ampio sistema comunitario di automazione dell'intera procedura di esportazione AES (Automated Export System) che include quindi anche quelle procedure di esportazione escluse dall'ECS.

Si ricorda che la Fase 1 ha informatizzato le operazioni di esportazioni che vedono coinvolti i due uffici doganali di esportazione e di uscita e per le quali, prima delle attuali disposizioni, l'esemplare 3 del DAU scortava la merce. La Fase 2 dell'ECS, la cui applicazione a regime è prevista per il 1° luglio 2009, introduce

le nuove disposizioni e quindi le nuove procedure in materia di sicurezza relative alla dichiarazione doganale all'esportazione anticipata di cui agli artt. da 592bis a 592 octies delle DAC e alla dichiarazione sommaria di uscita di cui agli artt. da 842bis a 842 sexies delle DAC.

Al riguardo, come già anticipato nella citata precedente nota 1434 del 3 maggio 2007, attesa la prossima completa attivazione del citato sistema comunitario ECS Fase1, si forniscono di seguito le ulteriori istruzioni ed informazioni in merito alle questioni di maggiore rilevanza.

## **1. Adempimenti degli uffici doganali e degli operatori interessati**

**1.1 L'operatore è tenuto a presentare la dichiarazione doganale, completa in ogni sua parte, all'ufficio doganale di esportazione** che, ai sensi dell'art. 796bis delle DAC, una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato lo svincolo delle merci, **consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE)** di cui all'allegato 45 quater delle DAC.

Tale documento, che riporta gli estremi dell'MRN cioè del numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale, sostituisce, quindi, la copia n. 3 del DAU, ed ha la funzione di "accompagnare la merce" dalla dogana di esportazione (o dal magazzino autorizzato per la partenza delle merci nel caso di svolgimento dell'operazione in procedura di domiciliazione) alla dogana di uscita.

**Ai sensi dell'art. 796 ter delle DAC, l'ufficio di esportazione una volta svincolata la merce trasmette elettronicamente gli elementi della dichiarazione doganale all'ufficio di uscita indicato nella dichiarazione doganale alla casella 29.**

Si ricorda che il sistema comunitario ECS consiste nello scambio elettronico di messaggi dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita; è quindi necessario che l'operatore economico prenda la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione doganale che formerà oggetto dell'operazione di esportazione in ambito ECS con particolare attenzione alla corretta indicazione del codice tariffario della merce e dell'ufficio doganale presso il quale si realizzeranno le formalità per l'uscita della merce dal territorio comunitario.

**1.2 L'operatore economico deve altresì assicurarsi che il vettore della merce presenti all'ufficio doganale di uscita, come primo adempimento,**

**il documento DAE** al fine di consentire al funzionario doganale l'immediato riconoscimento a sistema dell'operazione doganale e l'effettuazione degli ulteriori usuali adempimenti connessi all'uscita della merce. **Il DAE è utilizzato dall'ufficio doganale di uscita e dagli altri enti ed Autorità per espletare le medesime formalità a cui era assoggettato l'esemplare 3 del DAU, con la differenza che, a conclusione delle predette formalità di uscita, non viene apposto alcun timbro di "visto uscire" sul retro del DAE. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie si dispone che, se l'ufficio di uscita è una dogana nazionale, il DAE non venga riconsegnato all'operatore e sia quindi trattenuto agli atti della dogana di uscita.**

**Ai sensi dell'art. 796 quinquies, l'ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondono a quelle dichiarate.** Al riguardo, nei casi di difformità, si richiama quanto disposto dall'art. 793 bis, par. 5 delle DAC in materia di deficienza, eccedenza e differenza tra merce dichiarata e merce presentata per l'uscita.

Effettuate le dovute formalità di uscita, **l'ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione il messaggio "risultati di uscita" al più tardi il giorno lavorativo successivo** a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 796 quinquies delle DAC.

**E' necessario sottolineare che l'effettiva efficacia del sistema comunitario ECS dipende anche dal rispetto di tale termine e, pertanto, gli uffici doganali di uscita nazionali attiveranno le misure idonee a che lo stesso venga rispettato.**

**La data di uscita che deve essere indicata nel messaggio "risultati di uscita" è quella relativa al giorno in cui la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario.**

## **2. Prova di uscita della merce dal territorio comunitario.**

**2.1** Per le operazioni svolte in ambito ECS, **la prova dell'uscita delle merci è costituita dal messaggio "risultati di uscita"** che l'ufficio doganale di uscita invia all'ufficio doganale di esportazione e che **viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA).** Il messaggio "risultati di uscita" contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce – con o

senza eventuali difformità - o di uscita respinta per non conformità con la normativa doganale.

**Il dato di cui è in possesso l'Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell'esemplare 3 della dichiarazione doganale.**

**2.2** E' opportuno chiarire che il messaggio "notifica di esportazione" previsto dall'art. 796 sexies delle DAC è da intendere, in ambito nazionale, come informazione sull'esito dell'operazione doganale che viene trasmessa per via telematica agli utenti del Servizio telematico doganale o resa consultabile sul web per la restante platea di utenti, secondo le modalità tecniche definite dalla competente Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione di questa Agenzia.

La stampa di tale comunicazione non è, quindi, rilevante al fine di dimostrare la prova dell'avvenuta esportazione a tal fine rilevando, invece, come esposto in precedenza il dato contenuto nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell'MRN (Mouvement Reference Number) assegnato dal sistema informatico AIDA al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

**2.3** Si segnala, tuttavia, che, al verificarsi delle sotto elencate ipotesi, la dogana di uscita non può concludere una operazione di esportazione iniziata in ambito ECS e deve quindi, necessariamente, concluderla manualmente apponendo il timbro di uscita sul retro del DAE:

- a) la dogana di uscita comunitaria ha, per motivi tecnici dovuto posticipare la propria operatività in ambito ECS ad una data successiva al 1° luglio 2007 (non è il caso degli uffici doganali nazionali);
- b) si sono verificati eventi eccezionali ed imprevedibili (disastri o eventi naturali) che hanno coinvolto il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria;
- c) l'operatore economico accende un regime TIR o di transito presso una dogana interna successivamente al vincolo della merce al regime dell'esportazione presso una dogana di esportazione. In tale ipotesi, si precisa che per le esportazioni iniziate in ambito ECS presso una dogana di esportazione di altro Stato membro, l'apposizione del timbro di uscita sul retro del DAE avverrà da parte della dogana nazionale abilitata ad accendere un regime TIR. Le operazioni iniziate in ambito ECS da una

dogana di esportazione nazionale potranno, invece, essere appurate in ambito ECS (visto uscire elettronico) qualora la dogana abilitata ad accendere un regime TIR, sia anch'essa nazionale.

Restano, ovviamente ferme le disposizioni in materia di prova dell'uscita della merce fornita dall'esemplare 3 del DAU vistato sul retro, nel caso delle operazioni escluse dall'applicazione ECS, richiamate nella citata nota 1434 del 3 maggio 2007.

### **3. Annullamento della dichiarazione doganale.**

**L'articolo 792 ter, par.2 delle DAC prevede che, se al termine di 90 giorni dalla data di svincolo per l'esportazione, le merci non hanno lasciato il territorio comunitario o non sia possibile dimostrarne l'uscita, l'ufficio di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione e ne informa l'esportatore o il dichiarante.**

Ciò in coerenza con la funzione di controllo del sistema ECS che applica su base informatica le misure introdotte in materia di sicurezza sia fiscale che extratributaria rafforzando la tracciabilità delle operazioni di esportazione.

Le funzionalità dell'ECS Fase 1, tuttavia, non consentono all'ufficio di esportazione di conoscere se, allo scadere del 90° giorno in assenza di ricezione messaggio "risultati di uscita" dalla dogana di uscita, si sia verificata la mancata presentazione della merce per l'uscita, siano in corso controlli sulla merce presentata per l'uscita da parte della dogana di uscita, ovvero si sia verificato solo un mancato invio del messaggio "risultati di uscita" per merce invece già uscita dal territorio comunitario.

Pertanto, in attesa degli sviluppi dell'ECS Fase 2, la dogana di esportazione allo scadere del 90° giorno **non può procedere** all'annullamento automatico della dichiarazione doganale, ma procede ad attivarsi presso il dichiarante o l'esportatore per avere notizie in merito all'operazione di esportazione in corso o, se del caso, presso la dogana di uscita dichiarata. E' auspicabile che lo stesso dichiarante o esportatore si attivino per informare l'autorità doganale di esportazione dello stato dell'operazione.

Una volta esperiti tutti gli accertamenti del caso, qualora risultasse che la merce non è stata presentata per l'uscita e, conseguentemente, non ha lasciato il territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale di esportazione provvederà all'annullamento della dichiarazione doganale comunicandolo al

dichiarante/esportatore il quale, provvederà eventualmente a ripresentare una nuova dichiarazione doganale.

**In proposito, è necessario che gli uffici doganali di uscita rispettino il termine (entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'uscita della merce), previsto dalla normativa comunitaria e illustrato al paragrafo 1.2 per l'invio del messaggio "risultati di uscita".**

#### **4. Documentazione a corredo del DAE**

Il Sistema comunitario ECS ,costituito da una serie di messaggi elettronici scambiati tra le due dogane coinvolte nell'operazione di esportazione, supera l'uso dell'esemplare 3 del DAU prevedendo il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).

Nessun cambiamento, invece, interviene per gli ulteriori documenti sia comunitari che nazionali (ad es. gli esemplari 3a e 3b), eventualmente previsti dalla specifica normativa in relazione al tipo di merce esportata o alla funzione esercitata, che dovranno continuare a scortare la merce sino alla dogana di uscita per gli adempimenti del caso.

**Come pure nessun cambiamento interviene sull'ulteriore eventuale documentazione richiesta per motivi fiscali (ad es. l'apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali in caso di triangolazioni), la cui funzione e relativa applicazione risultano al momento invariate.**

#### **5. Le uscite frazionate**

Le uscite frazionate sono regolate dall'art. 796quinquies, par. 3, delle DAC e riguardano le merci oggetto del messaggio di esportazione, destinate a uscire dal territorio comunitario dal medesimo ufficio doganale di uscita ma a più riprese.

In tal caso, l'ufficio doganale di uscita invia il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio di esportazione solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio della Comunità.

Si richiama l'attenzione sul fatto che non risulta più possibile l'uscita frazionata di merci dichiarate in un'unica dichiarazione doganale ma destinata a uscire da diversi uffici doganali di uscita, in quanto il Sistema comunitario AES/ECS obbliga all'indicazione, nella casella 29 del DAU, di un solo ufficio doganale di uscita.

Pertanto gli operatori che intendono far uscire le merci presso più punti di uscita sono obbligati a predisporre dichiarazioni doganali distinte per ciascuna dogana di uscita.

In presenza di circostanze eccezionali che si presentano in fase di trasporto e quindi dopo la partenza delle merci dall'ufficio doganale di esportazione, l'ufficio doganale di uscita seguirà la procedura descritta ai par. 3, 4 e 5 del citato art. 795 quinquies delle DAC.

Gli uffici doganali di uscita vigileranno a che la procedura possa essere accordata e a che essa si svolga correttamente al fine dell'invio finale del messaggio "risultati di uscita" alla dogana di esportazione.

#### **6. Operazioni escluse dall'ambito ECS. Esportazioni abbinata a transito**

Sulle le operazioni escluse dall'ambito dell' ECS-fase 1, si fa rinvio a quanto comunicato con nota 1434 del 3 maggio 2007 .

In merito alle esportazioni abbinata a transito, è opportuno segnalare che per tali operazioni, qualora svolte in procedura di domiciliazione, pur non essendo gestite in ambito ECS come chiarito, ne sarà comunque data evidenza sul sistema informativo dell'Agenzia. Ciò comporta che gli operatori economici, autorizzati ad operare in procedura di domiciliazione e che utilizzano il Sistema telematico doganale, potranno ricevere nel proprio sistema il messaggio elettronico di "visto uscire" dal competente ufficio di esportazione; esso indicherà quale data di uscita la data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Per gli altri operatori economici continua a trovare applicazione quanto disposto con la nota prot. 3210 del 15 giugno 2005 di questa Agenzia.(allegato2).

\* \* \* \* \*

**Per gli adempimenti di ordine tecnico-informatico relativi alla materia in questione, si fa riferimento alla nota prot. n.4538 in pari data dell'Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione.**

Si invitano tutte le strutture dell'Agenzia all'osservanza di quanto previsto nelle nuove disposizioni normative e nel presente comunicato e a prestare la massima assistenza all'utenza interessata.

Le Direzioni regionali sono pregate di dare la massima diffusione ai contenuti della presente, anche presso gli enti, amministrazioni ed associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematiche operative.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 3 maggio 2007

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Circostrizioni doganali

Agli Uffici Tecnici di Finanza

TUTTE

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali  
SEDE

All' Associazione dei Porti Italiani  
Corso Rinascimento, 24  
00186 ROMA  
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
V.le dell'Astronomia, 30  
EUR – ROMA  
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura Italiana  
Via Vittorio Emanuele II, 101  
ROMA  
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio e del Turismo  
Via G. G. Belli, 2  
ROMA  
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle  
Camere di Commercio Industria  
Agricoltura e Artigianato  
Piazza Sallustio, 21  
ROMA Fax 0678052346

Protocollo: 1434

Rif.:

Allegati: 1

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei  
Trasporti  
Via Panama, 62  
ROMA  
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
ROMA  
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali  
ROMA  
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni  
Via Crescenzo, 12  
ROMA  
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, 129  
ROMA  
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori  
Piazza SS. Apostoli, 66  
ROMA  
Fax 0669783730

All'E.N.I.  
Piazza E. Vanoni 1  
S. DONATO MILANESE  
Fax 0252051415

All'ANPAN  
Ass.ne Naz.le Provveditori Appal.ri Nav.li  
Via XX Settembre, 34/9A  
16121 GENOVA  
Fax 0102470183

All'Assiterminal  
Associazione Italiana Terminalisti Portuali  
Via Felice Romani, 8  
GENOVA  
Fax 0108313528

All' Assopetroli  
L.go dei Fiorentini, 1  
ROMA fax 066861862

All' Assogasliquidi  
V.le Pasteur, 10  
ROMA  
Fax 065919633

Alla Federpetroli  
P.zza S. Giovanni, 6  
FIRENZE  
0552381793

All' Assocostieri  
Via Cesare Pavese, 305  
ROMA  
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici  
Via Giovanni da Procida, 11  
MILANO  
Fax 0234565349

All' Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49  
MILANO  
Fax 027750385

Alla Camera di Commercio  
Internazionale – Sezione Italiana  
Via XX Settembre, 5  
ROMA  
Fax 064882677

All' Assocad  
Via Traversa, 3  
LIVORNO  
Fax 0521229575

All' Assologistica  
Via Cornalia n. 19  
MILANO  
Fax 0266714245

Alla Fedespedi  
Via E. Cornalia 19  
MILANO  
Fax 0267072285

All'Anasped  
Via Londra 7/9  
Segrate – Milano  
Fax 0226929189

**OGGETTO:** Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 360 del 19.12.2006 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 recante disposizioni d'applicazione del Codice Doganale Comunitario (adottato con regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio).

Il regolamento in questione detta le disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha modificato il Codice Doganale Comunitario (CDC), introducendo nuove norme in materia di sicurezza.

In occasione dell'adozione del citato regolamento n. 648/2005, quest'Area Centrale ha emanato la nota prot. n. 1501/4200-9 dell'11 maggio 2005 chiarendo che le nuove misure sarebbero state attuate solo con l'entrata in vigore delle relative norme di applicazione, integrative di quelle esistenti nel regolamento n.2454/1993.

**Il regolamento n.1875/2006 interviene sulle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, contenute nel predetto regolamento n.2454/93 (DAC), introducendo, con l'art.1, nuovi articoli o modifiche a quelli esistenti nell'ottica di salvaguardia della sicurezza delle merci in entrata ed in uscita dal territorio comunitario e fissando, rispettivamente, con l'art.2 talune disposizioni transitorie e, con l'art. 3, l'entrata in vigore delle diverse**

**disposizioni**(*si evidenzia l'errore, già segnalato ai competenti servizi comunitari, costituito dalla presenza della parola "tranne" all'articolo 3, paragrafo 3*).

Nel premettere quindi che gli istituti regolamentati diventano operativi in corrispondenza delle date indicate nel menzionato art.3, si specifica che talune disposizioni del regolamento hanno ricaduta sull'organizzazione del lavoro delle amministrazioni doganali comunitarie (misure relative alla gestione comune del rischio o connesse allo scambio di dati).

Altre disposizioni, invece, assumono una importante valenza anche per l'attività degli operatori economici e, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sulle disposizioni di maggior impatto previste dall'articolo 1 del citato Reg. (CE) 1875/2006, efficaci dal 26 dicembre 2006, specificando in corrispondenza dei diversi istituti la portata e la ricaduta delle disposizioni.

.....

## **I. Esportazione**

In materia di esportazione, si evidenzia che il Reg. (CE) 1875/2006, oltre a modificare alcuni articoli di riferimento, fornisce la base giuridica per l'applicazione del progetto comunitario ECS (Export Control System) da parte degli Stati Membri.

Il progetto ECS si articola in due fasi la cui pianificazione, comunicata agli Stati Membri dalla Commissione Europea, prevede quanto segue:

- a) la prima fase (**ECS – Fase 1**), ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati Membri. La base giuridica è fornita dall'art. 182 ter, p.2 del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. 792 e da 796 bis a 796 quinquies del Reg. (CEE) 1875/2006.

*Entro il 30 giugno 2007, gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS – Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1° luglio 2007;*

b) la seconda fase (**ECS – Fase 2**) ha l'obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezza contenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l'inserimento di informazioni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. La base giuridica è fornita dagli artt. da 182bis a 182 quinquies del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. da 842bis a 842 sexies e dall'allegato 30bis del Reg. (CEE) 1875/2006. *Tutti gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l'applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1° luglio 2009.* E' opportuno evidenziare che la stessa programmazione della Commissione Europea offre agli Stati Membri la facoltà di scegliere e pianificare autonomamente la data di avvio della Fase 2, che potrebbe quindi essere anticipata, qualora ne sussistano le condizioni, già a partire dal 1° luglio 2008 (fermo restando il termine ultimo fissato al 30 giugno 2009). Ciò al fine di consentire agli operatori economici una graduale migrazione alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione anticipata con i dati relativi alla sicurezza.

Premesso quanto precisato alla lettera a), le operazioni interessate **all'ECS-Fase 1** sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico) scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

Si chiarisce che non sono incluse nell'ECS- Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 793 ter e 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93, l'appuramento del documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del DAU, ma rispettivamente, dal

documento di transito nel primo caso e dal Documento di accompagnamento accise (DAA) nel secondo caso.

Le modifiche introdotte agli articoli da 791 a 795, disciplinano in parte la fase transitoria (coesistenza tra sistema cartaceo e sistema ECS) ed in parte il regime in questione, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni svolte con sistema cartaceo ovvero con sistema informatizzato.

**Preliminarmente all'avvio del sistema ECS in ambito nazionale verranno impartite le necessarie direttive nonché le opportune istruzioni operative.**

**Nel frattempo, si richiama l'attenzione sulle principali disposizioni in materia di esportazione già in vigore dal 26.12.2006:**

a) **Art. 201, p.1, lett. b).** Viene ribadito quanto già disposto all'art. 161,p.5 del Reg. (CEE) 2913/92, circa **la definizione di ufficio di esportazione.** Infatti, l'ufficio ove la dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata non è determinato dall'operatore a sua discrezione **ma è quello espressamente individuato come "ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione salvo nei casi contemplati dagli artt. 789 (subappalto), 790 (motivi debitamente giustificati indicati dalla Commissione europea cfr. all. 1 e 2 della Circ. 173/D del 2.7.1998), 791 (organizzazione amministrativa), e 794 (merce di valore inferiore a 3000 euro non soggetta a divieti o restrizioni).**

b) **Art. 792, p.2.** Viene consentito, in alternativa all'uso dell'esemplare 3 del DAU, l'uso di un documento specifico nel caso in cui **la dichiarazione di esportazione sia trattata per mezzo di un procedimento informatico** (Sistema ECS). Viene inoltre anticipata la nozione di "Documento di Accompagnamento di Esportazione" (DAE) di cui agli allegati 45 quater e quinquies, esplicitata dall'articolo 796 bis. Il DAE scorta la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del DAU e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita previste dall'art. 793 bis, p.2.

**Si precisa che il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni di cui all'allegato 45quater menzionato in corrispondenza dell'illustrazione**

dell'articolo 792, p.2, sarà utilizzato dal momento in cui l'Amministrazione doganale italiana inizierà ad operare nell'ambito del sistema ECS fase 1.

Tale documento sarà emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria, mentre per quelle in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p1, lett. c) sarà stampato direttamente dall'operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale e secondo le specifiche tecniche stabilite in sede comunitaria.

Nel periodo transitorio è, quindi, possibile che ricorrano le seguenti situazioni:

- la dogana di esportazione non opera in ambito ECS. In tale caso continuerà a valere la procedura attuale e ad essere utilizzato l'esemplare 3 del DAU che sarà vistato sul retro dalla dogana di uscita.
- la dogana di esportazione opera in ambito ECS e la dogana di uscita non opera in ambito ECS: in tale caso, la dogana di esportazione acquisisce a sistema la dichiarazione doganale presentata dall'operatore, emette a seguito dell'accettazione della dichiarazione stessa il "Documento di Accompagnamento Esportazione" (DAE) e lo consegna all'interessato affinché scorti la merce sino all'uscita dal territorio comunitario. La dogana di uscita, espletate le prescritte formalità, apporrà il "visto uscire" costituito dal timbro tondo doganale sul retro del DAE ai sensi dell'art. 793bis, p 2 quale prova dell'uscita dalla Comunità;
- la dogana di esportazione e la dogana di uscita operano entrambe in ambito ECS. In tal caso tutta l'operazione si svolge tramite lo scambio di elettronico dei dati e sono applicate le disposizioni previste dagli articoli da 796 a 796 sexies, comprese quelle relative ai messaggi elettronici di uscita della merce dal territorio comunitario. **La procedura appena descritta è quella che sarà attuata, in piena operatività del sistema ECS, a partire dal 1° luglio 2007 (o prima di tale data se i due uffici doganali operano già in ambito ECS). In tal caso l'esemplare 3 del DAU**

**non è più utilizzato ed al documento DAE, gestito completamente in ambito ECS, vengono applicate le formalità, previste in materia di “visto uscire”, dagli artt. 796 quinquies e 796 sexies;**

c) **Art 792 ter, p. 2.** Viene previsto l’annullamento della dichiarazione doganale da parte dell’ufficio di esportazione se, decorso un periodo di **90 giorni** dalla data di svincolo della merce, tale merce **non lascia** il territorio doganale della Comunità.

Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1° luglio 2007 comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all’ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all’ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza.

d) **Art 793.** Tale norma richiede particolare attenzione in quanto modifica la precedente definizione di “ufficio di uscita” con l’introduzione di nuovi principi regolatori. Viene, infatti, introdotto un **principio di carattere generale** che individua quale **dogana di uscita l’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità. Costituiscono una deroga rispetto al principio di carattere generale le seguenti ipotesi:**

- per le merci trasportate mediante condotta e per l’energia elettrica, è considerato ufficio di uscita l’ufficio designato dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito;
- per le merci prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società marittima o aerea, è considerato ufficio di uscita l’ufficio doganale competente per il luogo ove tale contratto è concluso.

In relazione a tale seconda ipotesi di deroga, si richiama l’attenzione sul fatto che la stessa, che in precedenza costituiva la regola di carattere generale, è ora prevista come deroga in presenza delle seguenti condizioni:

1. le merci devono lasciare il territorio comunitario per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima. Ciò significa che la deroga non trova applicazione, ad esempio, nei trasporti combinati quando il

territorio doganale è oltrepassato con un mezzo diverso da quello oggetto del contratto (ad es. via camion);

2. il dichiarante o il suo rappresentante deve richiedere espressamente di voler ricorrere alla deroga.

**Si fa presente che l'art. 793, p. 1 chiaramente ribadisce che l'esemplare 3 del DAU o il DAE devono essere sempre presentati congiuntamente alle merci in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.**

Ne consegue che gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione che intendano ricorrere alla citata deroga devono obbligatoriamente presentare l'esemplare 3 del DAU o il DAE insieme alle merci alla dogana di uscita anche se essa, per effetto delle regole sulla competenza territoriale, è una dogana interna e non quella di effettiva uscita fisica delle merci.

Pertanto, nel caso in cui si chieda l'applicazione della deroga in esame, non sono ammesse soluzioni che comportino uno sfasamento temporale tra i momenti della presentazione dell'esemplare 3 del DAU, per l'apposizione del visto uscire, e quello della presentazione della merce svincolata per l'esportazione in ottemperanza a quanto dispone l'art. 793bis, p.6. Peraltro, le procedure domiciliate consentono al beneficiario, nel rispetto di determinate condizioni, di non presentare le merci alla dogana di esportazione ma non lo esonerano dall'obbligo generale di presentare le stesse alla dogana di uscita per espletare le relative formalità come espressamente disposto dall'art. 279 del Reg. (CE) 2454/93.

Va inoltre chiarito che, mentre il ricorso alla regola generale consente il trattamento delle dichiarazioni di esportazione con il sistema informatico ECS, il ricorso alla deroga di cui sopra non consente tale trattamento informatico, in quanto nel caso in cui l'ufficio di uscita sia una dogana interna, le merci sarebbero accompagnate sino alla dogana di effettiva uscita solo dal contratto di trasporto unico a destinazione Paese terzo e non anche dall'esemplare 3 del DAU.

Appare opportuno richiamare l'attenzione degli operatori economici sul fatto che il Sistema **ECS-Fase 1** reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. "visto uscire" sui documenti di accompagnamento: la prova dell'uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di "uscita" che la dogana di competente invierà alla dogana di

esportazione tramite il sistema ECS (art. 796 quinquies) e di cui l'operatore riceverà certificazione tramite il messaggio "notifica di esportazione" da parte della dogana di esportazione (art. 796 sexies).

**Per tale motivo, si invitano gli operatori economici che concludono contratti di trasporto unico a destinazione di paese terzo ad avvalersi quanto più possibile delle modalità operative connesse all'applicazione del criterio di carattere generale per l'individuazione della dogana di uscita, usufruendo quindi delle facilitazioni offerte dal Sistema comunitario ECS limitando il ricorso alla deroga prevista dal citato art. 793, p.2, lett. b).**

Gli uffici doganali, da parte loro, dovranno prestare massima attenzione ai fini dell'applicazione corretta della deroga in questione accertandosi che:

- 1) vi sia esplicita richiesta da parte dell'operatore che ne giustifichi l'applicazione;
- 2) l'esemplare 3 del DAU sia presentato congiuntamente alle merci al fine di effettuare correttamente gli adempimenti previsti dall'art. 796bis, p.6;
- 3) le merci lascino fisicamente il territorio comunitario con il mezzo o la modalità di trasporto per il quale il contratto è stato concluso (aereo, nave, ferrovia, posta).

**e) Art 793 ter.** Concerne l'esportazione abbinata a transito e riprende sostanzialmente, senza innovare la materia, l'ex art. 793, p. 6.

Si coglie, tuttavia, l'occasione per ricordare agli uffici ed agli operatori che le operazioni di esportazione abbinate a transito, come disciplinate da tale articolo, possono avvenire solo qualora l'ufficio di destinazione del transito è un ufficio doganale di uscita oppure un ufficio situato fuori dal territorio comunitario.

**Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art.793ter** e, cioè, qualora l'ufficio di destinazione del transito (casella 53 del DAU) e l'ufficio di uscita dell'esportazione (casella 29 del DAU) non coincidono, ovvero nella casella 53 non è indicato un ufficio doganale di Paese non comunitario, **non è possibile fare ricorso alla procedura indicata in tale disposizione, ma è necessario effettuare distinte procedure di esportazione e di transito, seguendo le rispettive discipline.**

## II. Procedura di domiciliazione per l'esportazione

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dal Reg. (CE) 1875/2006 alle pertinenti disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario in materia di procedure domiciliate all'esportazione.

**L'art 285 delle DAC** infatti, prevede una profonda innovazione nell'ambito delle procedure domiciliate disponendo che il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione è tenuto, prima della partenza delle merci, ad inviare una **dichiarazione semplificata** in sostituzione dell'attuale "preavviso", contenente almeno i dati elencati nell'allegato 30 bis al Regolamento in esame.

Al paragrafo 2 è, invece, prevista la possibilità, per tale operatore, di presentare **la dichiarazione di esportazione completa** in luogo della dichiarazione semplificata essendo così esonerato dalla successiva presentazione della dichiarazione complementare.

Occorre specificare che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo in questione, pur essendo entrate in vigore il 26.12.2006, diverranno obbligatorie a decorrere dal 1° luglio 2009, con l'entrata in vigore del menzionato allegato 30bis, che reca il set di dati da dichiarare obbligatoriamente sia per le dichiarazioni sommarie che per le procedure semplificate (dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e procedura domiciliata). Prima del 1° luglio 2009, quindi, l'applicazione del paragrafo 1 dell'art. 285 delle DAC è facoltativa da parte degli Stati Membri.

La norma costituisce per gli Stati Membri la base giuridica per concedere ai propri operatori, beneficiari della procedura di domiciliazione, la possibilità di avvalersi della semplificazione procedurale per il regime dell'esportazione fornita dal Sistema comunitario ECS come precedentemente esposto.

Si evidenzia, comunque, che a decorrere dal 1° luglio 2009 gli operatori beneficiari della procedura di domiciliazione per il regime dell'esportazione dovranno obbligatoriamente inviare una dichiarazione semplificata o completa in luogo dell'attuale preavviso.

Le medesime norme si applicano in caso di riesportazione di merce, qualora questa sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione in dogana .

**Al fine di consentire una visione complessiva e sintetica delle disposizioni innovative recate dal menzionato Reg. (CE) 1875/2006, si riporta, in allegato, un prospetto riepilogativo contenente le informazioni utili al riguardo, ordinate in relazione ai singoli istituti riportati in ordine alfabetico di cui sono indicati le disposizioni di riferimento e le relative date di entrata in vigore.**

Si invitano codeste Direzioni regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

Il Direttore dell' Area centrale

Dr. Cinzia Bricca

Allegato I

MATERIA	ARTICOLI modificati o introdotti nel regolamento 2454/93	ENTRATA IN VIGORE
<u>Custodia temporanea</u>	da 186 a 187 bis	1° luglio 2009
<u>Dichiarazione doganale di esportazione anticipata.</u>	da 592 bis a 592 octies	1° luglio 2009
<u>Dichiarazione sommaria di entrata</u>	da 181 ter a 184 septies, 212 p.1,865bis	1° luglio 2009
<u>Dichiarazione sommaria di uscita</u>	216, da 842bis a 842sexies	1° luglio 2009
<u>Prescrizioni per le dichiarazioni sommarie in entrata ed in uscita</u>	Allegato 30bis di cui all'allegato III	1° luglio 2009
<u>Esportazione:</u> <u>ECS-Fase1</u>	201 ; da 791 a 793quater, 796 a 796 sexies;	26 dicembre 2006 (piena operatività dal 1.7.2007)
<u>ECS-Fase2</u>	787, 795	1° luglio 2009
<u>Esportazione: Documento di accompagnamento delle esportazioni</u>	Allegato 45 quater di cui all'allegato IV recante modello di documento	26 dicembre 2006
<u>Esportazione : Elenco di articoli per le esportazioni</u>	Allegato 45 quinquies di cui all'allegato V recante modello di elenco	26 dicembre 2006
<u>Gestione del rischio.</u>	da 4 septies a 4 undecies	26 dicembre 2006
<u>Operatore Economico Autorizzato (AEO)</u>	da 14 bis a 14 quinquies art. 14 ter p. 2 e 3	1° gennaio 2008 1° luglio 2009
<u>Operatore Economico Autorizzato: Domanda di certificato</u>	Allegato 1 quater di cui all'allegato I al regolamento recante fac-simile	1° gennaio 2008
<u>Operatore Economico Autorizzato: Certificato</u>	Allegato 1 quinquies di cui all'allegato II al regolamento recante fac-simile	1° gennaio 2008
<u>Procedure semplificate</u>	279, 285, 285 bis, 286, 287, 289, 367 e 368; 261, 264, 270, 313ter, 373 ,454bis; 254, 260, 262, 266, 268, 271, 275, da 280 a 282, 285ter, 288.	26 dicembre 2006 1° gennaio 2008 1° luglio 2009
<u>Procedure semplificate: dati richiesti per le procedure semplificate</u>	Allegato 30bis di cui all'allegato III	1° luglio 2009
<u>Riesportazione</u>	841 841bis	26 dicembre 2006 1° luglio 2009
<u>Scambio di dati tra le autorità doganali mediante tecnologie e le reti informatiche.</u>	4 quinquies e 4 sexies	26 dicembre 2006
<u>Zona franca o deposito franco</u>	806, 811 e 814	1° luglio 2009



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 3210

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 13 giugno 2005

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri  
P.le della Farnesina, 1  
00194 ROMA

Al Dipartimento delle Politiche  
Fiscali  
V.le Europa, 242  
00144 ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
V.le Europa, 242  
00144 ROMA

Al Comando Generale della  
Guardia di Finanza –  
Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile, 51  
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo  
Tributario – SE.C.I.T.  
00100 ROMA

All'Area Personale,  
Organizzazione e Informatica  
S E D E

All'Area Affari Giuridici e  
Contenzioso  
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli  
Tributi Doganali e Accise,  
Laboratori Chimici  
SEDE

Agli Uffici di Diretta  
Collaborazione del Direttore  
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi  
nel Settore Agricolo  
S E D E

Alla Camera di Commercio  
Internazionale - Sezione Italia  
Via XX Settembre, 5  
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura  
C.so Vittorio Emanuele, 101  
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio, del  
Turismo e dei Servizi  
P.zza G. Belli, 2  
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di  
Commercio, Industria ed  
Artigianato  
Piazza Sallustio, 21  
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale  
Spedizionieri Italiani  
Via Postumia, 3  
00198 - ROMA

All'Assocad  
Via Traversa, 3  
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale  
Traffico e Trasporti  
Via Panama, 62  
00198 - ROMA

All'E.N.I.  
P.zza Enrico Mattei, 1  
00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera  
Via Giorgione, 129  
00147 - ROMA

All'Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49  
20121 - MILANO

All'ANIE – Federazione  
Nazionale Imprese  
Elettrotecniche ed Elettroniche  
Via Gattamelata, 34  
20149 MILANO

**OGGETTO:** Regime dell'esportazione. Attestazione di uscita della merce dal territorio della comunità nel caso di presentazione delle dichiarazioni telematiche per il regime di esportazione abbinata a transito.

A seguito della procedura di trasmissione telematica della dichiarazione di esportazione e di esportazione abbinata a transito introdotta con la Circolare 18/D

del 24 marzo 2004, sono giunte alla scrivente da parte di alcuni Uffici doganali e da parte di alcuni operatori economici, richieste di chiarimenti circa l'adempimento relativo all'attestazione di uscita sull'esemplare 3 del DAU da effettuarsi ai sensi dell'art. 793 del Reg. (CEE) n. 2454/93.

Come è noto, l'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 2787/2000, ha previsto che entro il 31 marzo 2004 tutte le autorizzazioni attestanti lo status di speditore autorizzato, concesse nell'ambito delle semplificazioni del regime del transito di cui all'art 76, p.4 del Reg. (CEE) n. 2913/92, dovessero essere conformi all'articolo 404 del citato Reg. (CEE) n. 2454/93 e, quindi, essere obbligatoriamente inviate per via elettronica.

Per contro si chiarisce che, allo stato attuale, non è intervenuta alcuna modifica alle norme comunitarie che disciplinano la procedura di esportazione e, pertanto, gli articoli da 788 a 796 del Reg. (CEE) 2454/93 continuano ad essere vigenti ed applicabili.

In particolare l'apposizione del "visto uscire" di cui all'art. 793, p. 3 (richiamato dalla circolare 173/D del 2 luglio 1998) resta, attesa la rilevante funzione che esso riveste, adempimento espressamente attribuito all'autorità doganale competente a nulla rilevando il tipo o la modalità (domiciliata o ordinaria, cartacea o telematica) di operazione svolta.

Ciò comporta che, nel caso di esportazione abbinata a transito, l'appuramento del regime del transito comunitario ( il quale ora avviene con l'utilizzo del sistema comunitario NCTS) e l'appuramento del regime dell'esportazione, allo stato attuale, continuano ad essere due distinti adempimenti riferiti a due differenti regimi, esattamente come accadeva prima del Reg. (CEE) 2787/2000 e della emanazione della circolare 18/D. Peraltro, il soggetto esportatore (definito ai sensi dell'art. 788 del citato Reg. (CEE) 2454/93) in base alla normativa attualmente vigente è ancora tenuto a conservare nella propria contabilità l'esemplare 3 della dichiarazione doganale debitamente vistata dall'autorità doganale anche ai fini di una eventuale verifica fiscale.

Pertanto, si ritiene che fino a quando l'esemplare 3 del DAU continua a mantenere le funzioni attualmente previste, l'appuramento del regime dell'esportazione avviene con l'apposizione del "visto uscire" sul retro dell'esemplare 3 del DAU da parte della dogana competente ai sensi di quanto dispone l'art. 793, paragrafo 3 o paragrafo 6 (nel caso esportazione abbinata a transito) del Reg. (CEE) 2454/93.

Si aggiunge, inoltre, che il timbro ufficiale apposto dall'Amministrazione doganale si rende opportuno anche in considerazione della stampa su foglio di carta bianca del predetto esemplare 3.

La medesima dogana provvederà ad apporre il riferimento del documento telematico relativo all'operazione dichiarata sul citato esemplare 3.

Resta comunque fermo per l'Autorità doganale competente per il vincolo delle merci al regime dell'esportazione abbinata a transito, l'adempimento richiamato al paragrafo 15, lett. b) della circolare 173/D del 2.7.1998 in base al quale, in caso di mancato appuramento dell'operazione di transito, se la merce non risulta essere uscita dal territorio comunitario, dovrà effettuare le debite comunicazioni al competente Ufficio IVA inviandole, per conoscenza, anche al soggetto esportatore.

Per completezza di informazione si segnala che, nell'ottica della semplificazione e dell'armonizzazione doganale, è in fase di predisposizione, presso le competenti sedi comunitarie ed in analogia a quanto già avvenuto per il regime di transito, un sistema di esportazione informatizzata.

In ambito nazionale sono, invece, in corso approfondimenti per la semplificazione degli adempimenti sopra richiamati.

La presente comunicazione è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dott. A. Tarascio